



**COMUNE di CURINGA**  
(Prov. di Catanzaro)  
C.F. 00303930796  
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

## **ORDINANZA N° 26**

### **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE DI CONTROLLO DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"**

#### **IL SINDACO**

**VISTE** le Ordinanze del Ministero della Salute di intesa con i Presidenti delle Regioni, allo stato, interessate alla diffusione della patologia definita "coronavirus COVID-19";

**VISTO** il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

**VISTA** l'ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020 adottata dalla Regione Calabria in merito ai cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall'espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la propria precedente ordinanza n.25 del 06/03/2020;

**VISTO** il DPCM del 09/03/2020 recante ad oggetto: " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

**VISTE** le notizie sulla diffusione della patologia definita "coronavirus COVID-19";

**CONSIDERATO**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi;

**RILEVATO** che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell'attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte;

**RITENUTO** di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

**VISTO** l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**RITENUTO** di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Curinga conformi alle ultime misure statali contenute nel DPCM del 9 marzo succitato;

**RICHIAMATI** gli artt. 50 e l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. , per i motivi espressi in narrativa,

#### **ORDINA**

**a tutti gli individui che nei giorni scorsi e fino a 14 giorni precedenti la data della pubblicazione della presente ordinanza hanno fatto ingresso nel Comune di Curinga da zone considerate ad alto rischio epidemiologico (come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute e dal precedente DPCM dell'08/03/2020) ed, altresì, a tutti quelli che faranno ingresso dalla data odierna nel territorio comunale da altre zone d'Italia di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ai seguenti numeri telefonici: 0961/7033515-516-509 e/o al proprio medico di base:**

**- Dott. Antonio Ferraro: 339/7568706;**

**-Dott. Angelo Augruso :368/3981892;**

**-Dott.ssa Caterina Maiello:347/9069090;**

**-Dott.ssa Sorace :345/1677658;**

**ed al Comune di Curinga al seguente numero di riferimento del Centro Operativo Comunale (C.O.C) : 340/7254808, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare obbligatoria con sorveglianza attiva estesa ai familiari che sono venuti a contatto con il soggetto rientrato nel territorio comunale.**

Inoltre allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art.1 del DPCM 8 marzo 2020 che qui di seguito si riportano :

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; .....

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 ( termine differito al 3 aprile 2020) i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e

della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

**i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;**

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) .....

n) .....

o).....

**p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;**

**q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;**

r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t).....

u) ....

**v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**

**z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.**

Si applicano, nello specifico , le seguenti misure vevoli nel territorio del Comune di Curinga fino al 03/04/2020:

- in caso di sospetto di infezione da "coronavirus COVID-19" di non recarsi presso gli ambulatori dei medici di base e/o presso le guardie mediche, ma di contattare gli stessi ai numeri sopra indicati, rimanendo in quarantena presso la propria abitazione, il tutto al fine di evitare contagi con gli altri pazienti presenti in ambulatorio.

-non sovraccaricare gli studi medici di famiglia e le altre strutture sanitarie per problemi minori che possono essere rimandati a tempi successivi. La richiesta di prescrizione dei farmaci abituali puo' essere effettuata per posta elettronica o per telefono. Il ritiro delle stesse potra' avvenire nel rispetto delle seguenti modalita': invio tramite e -mail oppure ritiro cartaceo il giorno successivo alla richiesta in modo cadenzato ed ordinato. In ogni caso l'accesso presso gli studi medici dovra' essere contingentato con possibilita' di entrata di un numero

massimo di persone presenti nello studio pari a 6 totali (tre per visite e tre per ritiri di prescrizioni) ogni 30 minuti nel rispetto della distanza minima obbligatoria tra gli stessi pari ad un metro. Si raccomanda, altresì, di evitare assembramenti nello spazio antistante gli studi medici.

- tutte le attività culturali e gli eventi programmati dall'Ufficio Cultura, presso la Biblioteca Comunale e presso altre sedi pubbliche. I prestiti in scadenza di libri (e altri materiali della Biblioteca) sono da considerarsi sospesi.

- evitare assembramenti di persone presso esercizi di pubblica utilità: poste, banche, farmacia. L'accesso presso gli sportelli dovrà avvenire cadenzato in funzione al numero di addetti dedicati agli stessi. Negli spazi esterni tali esercizi si dovranno comunque rispettare le distanze necessarie ad evitare possibili contagi (almeno un metro).

- i mercati settimanali e le fiere in tutto il territorio comunale sono sospesi;

- l'accesso presso i bar, e pizzerie ed i ristoranti, dovrà avvenire in modo cadenzato evitando assembramenti e file ravvicinate alle casse con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione;

- presso i bar e locali sedi di associazioni sono sospese tutte le attività di natura ludica e ricreativa (gioco a carte, boccioli ecc.);

- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

- si raccomanda agli impiegati di tutti gli esercizi commerciali ed uffici aperti al pubblico di utilizzare guanti monouso e mascherine.

- l'accesso dei cittadini presso gli uffici comunali dovrà avvenire esclusivamente per il disbrigo di pratiche urgenti e di emergenza e previo appuntamento telefonico con l'ufficio interessato. La comunicazione con gli uffici avverrà, negli altri casi, per via telefonica o telematica.

#### **AVVISA**

I cittadini che per tale emergenza sono, altresì attivi i seguenti numeri:

- numeri dedicati a livello nazionale sono i seguenti: **1500 e 112.**

- che la Croce Rossa Italiana ha attivato il seguente numero: **340/7986050.**

**Inoltre si ribadisce che i cittadini dovranno rispettare le seguenti misure igienico-sanitarie:**

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

**g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**

**h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**

**i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**

**l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**

**m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.**

#### **AVVERTE CHE**

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è efficace fino alla data del 03 aprile 2020 in attesa di eventuali successivi aggiornamenti in relazione all'evolversi della situazione;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine, ai presidi sanitari ed ai medici di base presenti sul territorio comunale;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale, salvo che non ricorra un reato più grave;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. **Si precisa che il presente documento è adottato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale sopra riportato ( DPCM 9 marzo 2020)** Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e notificato agli esercizi commerciali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale e che allo stesso venga data la più ampia diffusione possibile.

Curinga, 10.03.2020

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao